

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
AMBIENTALI
PRESSO ARPA SICILIA**

Sommario

ART. 1 – Oggetto e finalità.....	3
ART. 2 – Definizioni	3
ART. 3 – Legittimazione all’accesso.....	4
ART. 4 – Richiesta di accesso	4
ART. 5 – Responsabile del procedimento di accesso all’informazione ambientale	4
ART. 6 – Termini di conclusione del procedimento	5
ART. 7 – Casi di esclusione del diritto di accesso	5
ART. 8 – Accoglimento dell’istanza di accesso	7
ART. 9 – Rigetto dell’istanza di accesso	7
ART. 10 – Ricorsi.....	8
ART. 11 – Oneri.....	8
ART. 12 - Entrata in vigore e pubblicità.....	8
ART. 13 - Abrogazioni e rinvio dinamico	9

ART. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005, disciplina termini e modalità per l'esercizio del diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta da ARPA Sicilia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 del D.Lgs. n. 33/2013.

Finalità del presente provvedimento è garantire il più ampio accesso del pubblico all'informazione ambientale, al fine di promuovere la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche ambientali.

Il presente provvedimento è applicabile solo quando l'informazione oggetto di richiesta è riferita al campo ambientale e qualora l'accesso sia riferito ad uno specifico documento amministrativo non sia richiesto per la tutela di un interesse giuridico personale.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“informazione ambientale”**: qualsiasi informazione disponibile, presso ARPA Sicilia, in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto, concernente:
 - 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
 - 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
 - 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 - 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
 - 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
- b) **“richiedente”**: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;
- c) **“pubblico”**: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

ART. 3 – Legittimazione all'accesso

Il diritto di accesso all'informazione ambientale può essere esercitato da chiunque ne faccia istanza, senza necessità di dichiarare il proprio interesse.

ART. 4 – Richiesta di accesso

Il diritto di accesso all'informazione ambientale si esercita mediante istanza, che deve contenere:

- L'informazione ambientale oggetto della richiesta, precisando gli elementi che ne consentono l'individuazione, con riferimento al contesto ambientale e temporale cui l'informazione si riferisce, ovvero gli estremi del documento oggetto della richiesta o degli elementi che ne consentono l'individuazione;
- L'eventuale formato o forme di accesso richieste.

L'istanza di accesso può essere presentata presso il protocollo dell'Agenzia, ovvero inviata a mezzo posta, posta elettronica o pec. Inoltre, è possibile inoltrare l'istanza avvalendosi delle modalità messe a disposizione dal Sistema Integrato degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico dell'ISPRA e delle Arpa, al seguente link <http://www.snpa-urpambiente.it/index.php/ecms/it/informazioni-ambientali/accesso-alle-informazioni-ambientali>.

L'istanza di accesso è indirizzata all'URP che la inoltra alla struttura individuata responsabile del procedimento di accesso.

Nel caso in cui l'istanza sia formulata in maniera eccessivamente generica, il responsabile del procedimento di accesso può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera c).

Nel caso in cui l'informazione ambientale richiesta non sia detenuta da ARPA Sicilia e sia nota l'autorità pubblica presso cui è possibile ottenere l'informazione, la richiesta è trasmessa a quest'ultima e il richiedente ne è tempestivamente informato ovvero si comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta.

ART. 5 – Responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale

Il Responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale è individuato nel responsabile della Struttura dell'Agenzia competente a formare o detenere stabilmente l'informazione ambientale richiesta.

Il responsabile del procedimento di accesso:

- a) Acquisisce le istanze;
- b) Tratta le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione;
- c) Nel caso in cui l'informazione richiesta sia detenuta da altra autorità pubblica di cui sia a conoscenza trasmette, quanto prima, a quest'ultima l'istanza pervenuta, informando il richiedente o comunica al richiedente l'autorità pubblica a cui rivolgersi per ottenere l'informazione;
- d) Se l'informazione richiesta prevede il coinvolgimento di più Strutture per l'acquisizione integrale, ne promuove il reperimento e la collazione;

- e) Se l'istanza è formulata in termini generici, supporta il richiedente ai fini dell'accesso, qualora non ritenga di dover respingere l'istanza;
- f) Se l'istanza riguarda documenti o dati in corso di completamento, informa il richiedente entro quale data approssimativamente potrà essere disponibile;
- g) Nel caso in cui la divulgazione dell'informazione ambientale possa arrecare pregiudizio all'interesse del committente dello studio/elaborazione/ricerca di cui è chiesta l'esibizione chiede al committente l'autorizzazione all'esibizione, dando comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;
- h) Nel caso in cui la divulgazione dell'informazione ambientale possa arrecare pregiudizio alla repressione di illeciti chiede all'autorità giudiziaria il nulla osta alla diffusione dell'informazione richiesta, dando comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;
- i) Segue l'iter procedimentale successivo alla presentazione dell'istanza ed effettua la valutazione tra l'interesse pubblico all'informazione e gli interessi pubblici o provati tutelati dalle cause di esclusione;
- j) Decide l'esito della richiesta e provvede alle necessarie comunicazioni;
- k) Decide sulle eventuali cause di esclusione;
- l) In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di accesso esibisce l'informazione ambientale richiesta;
- m) Provvede alle notifiche agli eventuali controinteressati.

ART. 6 – Termini di conclusione del procedimento

La decisione relativa all'istanza di accesso deve essere adottata quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla data di protocollazione della relativa istanza. Il termine è prorogato a 60 giorni dalla data di ricevimento, nel caso in cui la complessità e l'entità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento informa il richiedente tempestivamente e, comunque, entro il medesimo termine di 30 giorni della proroga e dei motivi che la giustificano.

Nei casi di cui al precedente art.5, lett. g) ed h) del presente regolamento, i termini per la decisione della relativa istanza sono prorogati a 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

Se l'istanza è stata erroneamente presentata ad altra autorità pubblica che provvede ad inoltrarla all'Agenzia, il termine di conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l'istanza perviene ad ARPA.

ART. 7 – Casi di esclusione del diritto di accesso

L'accesso all'informazione ambientale, ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.Lgs n.195 del 2005 è negato quando:

- a) l'informazione richiesta non è detenuta da ARPA Sicilia. In tale caso si applica la previsione di cui all'art. 4 comma ultimo del presente regolamento.
- b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità del presente regolamento;

- c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici. In tale caso si applica la previsione di cui all'art. 4, 4 comma del presente regolamento;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, il responsabile del procedimento informa il richiedente della data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

L'accesso all'informazione ambientale è, altresì, escluso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. n. 195 del 2005 quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio ai seguenti interessi:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare, sono sottratti all'accesso:
 - i documenti amministrativi emanati da altre pubbliche amministrazioni che le medesime sottraggono all'accesso in base a specifiche disposizioni normative e che l'Agenzia detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza;
 - verbali, resoconti e comunicazioni dell'Agenzia, nonché di organi istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi, qualora abbiano ad oggetto atti specificatamente sottratti all'accesso in base a specifiche disposizioni normative; alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale. In particolare, sono sottratti all'accesso:
 - atti e documenti soggetti al segreto di stato di cui all'articolo 39 della Legge 3 agosto 2007, n.124;
 - atti e documenti relativi a strategie, strutture, mezzi ed azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico e sicurezza pubblica od alla difesa nazionale;
- b) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti. In particolare, sono sottratti all'accesso:
 - verbali, relazioni e altri documenti, ivi inclusi i risultati di analisi e misure inerenti atti di accertamento tecnico compiuti dall'Agenzia laddove l'attività di controllo e vigilanza sulle attività antropiche, private o pubbliche, non sia conclusa e la relativa diffusione possa pregiudicare gli esiti della medesima attività;
 - documenti relativi a attività di supporto alla polizia giudiziaria svolte dall'Agenzia, notizie di reato e atti trasmessi all'Autorità giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p., salvo nulla osta espresso da parte dell'Autorità giudiziaria;
- c) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- d) ai diritti di proprietà intellettuale;
- e) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In particolare sono sottratti all'accesso:

- verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi trasmessi alle Amministrazioni competenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, ferma restando l'accessibilità delle informazioni ambientali contenute nei verbali di accertamento
- f) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- g) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Per ciascuna richiesta di accesso, il responsabile del procedimento effettua una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso, applicando le disposizioni di cui sopra in modo restrittivo.

La richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente a meno che vengano in rilievo le relazioni internazionali, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici, la repressione di illeciti o i diritti di proprietà intellettuale.

ART. 8 – Accoglimento dell'istanza di accesso

Il responsabile del procedimento, esaminata l'istanza e conclusa l'istruttoria, comunica all'interessato l'accoglimento dell'istanza, indicando le modalità per l'esercizio dell'accesso, in ragione di quanto richiesto dall'interessato.

L'accesso si realizza, a scelta del richiedente, mediante la presa visione e l'esame dei documenti contenenti le informazioni richieste, l'estrazione di copia o la fruizione di altre forme di pubblicità, anche in modalità telematiche.

Nel caso in cui l'accesso riguardi dati o documenti informatici già disponibili su internet, il responsabile del procedimento può rinviare alla consultazione on line, se facilmente accessibile dal richiedente, fornendo il collegamento al relativo link.

La visione e l'esame dei dati o dei documenti, anche in forma elettronica, contenenti le informazioni ambientali è a titolo gratuito. Per il rilascio di copie di documenti o la fornitura di dati su supporto informatico si applicano le disposizioni di cui al successivo art.11.

Nel caso in cui la messa a disposizione dell'informazione richiesta necessiti di ricerche e/o elaborazioni da parte di ARPA Sicilia, si applicano le disposizioni di cui al successivo art.11.

ART. 9 – Rigetto dell'istanza di accesso

Il rigetto dell'istanza di accesso è disposto, con atto motivato del responsabile del procedimento, nei soli casi di esclusione di cui all'art.7 del presente regolamento ed alle ipotesi previste dalla normativa vigente.

Se l'esclusione dall'accesso riguarda solo una parte del documento contenente l'informazione ambientale richiesta, per la restante parte è consentito un accesso parziale, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dall'accesso.

La comunicazione di rigetto dell'istanza di accesso deve contenere l'indicazione della possibilità di ricorrere avverso la decisione di rigetto, ai sensi dell'art. 25 della L.n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ed ii.

ART. 10 – Ricorsi

Contro le determinazioni assunte dal Responsabile del procedimento o nel caso di mancato riscontro dell'istanza nei termini previsti, l'interessato può presentare ricorso al TAR ai sensi dell'art.25 della l.n. 241 del 1990.

ART. 11 – Oneri

L'accesso alle informazioni ambientali mediante presa visione è gratuito.

L'accesso alle informazioni ambientali mediante il rilascio di copie è a titolo oneroso. L'interessato può chiedere il rilascio di copie di documenti mediante riproduzione informatica o cartacea, previo pagamento dei seguenti costi:

- Rilascio di copie di documenti mediante stampa o fotocopiatura: Euro 0,26 ogni due facciate del documento riprodotto.
- Rilascio di copie di documenti in formato elettronico su supporto informatico: Euro 1 per CD.

Nel caso in cui il richiedente, chiede l'invio dei documenti contenenti l'informazione ambientale sulla casella di posta elettronica dichiarata dal privato senza oneri o, su sua richiesta, di salvarne copia su supporto informatico fornito dallo stesso richiedente, nessun onere è dovuto.

Qualora per rendere disponibile l'informazione ambientale sia necessaria un'attività di ricerca ed elaborazione, l'accesso è subordinato al pagamento di Euro 25,00 per ogni ora o frazione. Nessun onere è dovuto per la prima ora.

Nel caso in cui l'attività di ricerca ed elaborazione sia stimata superiore ad un'ora, il responsabile del procedimento informa il richiedente della necessità di applicare i diritti di ricerca ed elaborazione di cui sopra e ne dà una quantificazione preventiva, contestualmente alla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di accesso.

L'esecuzione dell'attività di ricerca ed elaborazione è subordinata all'accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa di cui al comma precedente.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato prima della consegna delle copie, mediante versamento sul conto corrente bancario, intestato ad ARPA Sicilia, con l'indicazione della casuale "*oneri per il rilascio di copie di documenti*".

ART. 12 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore a conclusione della procedura di approvazione di cui all'art.3, comma 9 del proprio Regolamento di organizzazione.

L'Agenzia provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione permanente sul proprio sito internet istituzionale.

ART. 13 - Abrogazioni e rinvio dinamico

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono e si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali. Nelle more del procedimento per la formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata di carattere statale o regionale.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pietro Testai)

Il Direttore Tecnico
(Dott. Vincenzo Infantino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)